

L'ordinanza della Cassazione n. 25840/2024 ha stimolato diversi quesiti circa eventuali spazi di rivendicazione anche nei comparti della Fisac.

Questa ordinanza ha stabilito che, nella costruzione della retribuzione ordinaria prevista nel CCNL dei Trasporti, applicato nel caso esaminato, vengono elencate le voci della retribuzione ed in queste viene ricompresa l'indennità di mensa che sappiamo alternativa ai ticket mensa.

Nel settore dei trasporti, quindi, l'indennità di mensa fa parte della retribuzione ordinaria e pertanto deve essere riconosciuta ai lavoratori indipendentemente dalla presenza.

Ora, nei CCNL delle categorie della Fisac l'indennità di mensa non è prevista tra le voci della retribuzione.

In particolare, il **CCNL ABI**, all'art. 98 recita:

“Fermo quanto previsto al cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:

- stipendio,
- scatti di anzianità,
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,

e, ove spettino

- indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.).

Nel **CCNL ANIA** all' art. 96 secondo comma si specifica che

i buoni pasto, tra l'altro, non sono erogati durante le ferie.

Nella nostra categoria, i ticket mensa o buoni pasto, sostituiscono il servizio mensa che, in diverse aziende, viene ancora erogato.

Per questo motivo, evidentemente, tra le voci della retribuzione non viene ricompresa l'indennità di mensa.

Non facendo quindi parte della retribuzione ordinaria, la mancata corresponsione dei ticket pasto non costituisce, nel nostro caso, una riduzione della retribuzione e quindi un pregiudizio di tipo economico.

Per questo motivo non sussistono i presupposti che hanno determinato le decisioni nei tre gradi di giudizio nell'azienda dove è applicato il CCNL dei trasporti.

Per chi volesse approfondire ulteriormente la questione rimandiamo alla nota integrale che sarà pubblicata mercoledì 5 dicembre 2024.